

# LA LOGICA E LA STRUTTURA DEI DOVERI FONDAMENTALI DEL FEDELE

## THE LOGIC AND STRUCTURE OF THE FUNDAMENTAL OBLIGATIONS OF THE FAITHFUL

MASSIMO DEL POZZO\*

RIASSUNTO: Il contributo costituisce un approfondimento teoretico della logica e della struttura dei doveri fondamentali. Una corretta percezione della *ratio* della doverosità porta a superare l'equivoco, spesso riproposto, della preesistenza e preminenza della Chiesa rispetto al fedele che deriva da un'accentuazione istituzionale e potestativa. La specularità delle situazioni giuridiche induce invece ad individuare attentamente i diritti degli altri fedeli, i diritti delle comunità minori e i diritti dell'Istituzione. In un'ottica ontologica e realista il dovere (*id quod alteri debetur*) appare come il necessario concorso altrui all'integrazione del bene giuridico. I doveri ecclesiali non si configurano in vista dell'ordine stabilito ma dell'attribuzione dei beni salvifici ai *christifideles*.

ABSTRACT: This article represents a theoretical development of the logic and structure of the fundamental obligations. A proper perception of the *ratio* of obligatoriness enables us to overcome the often proposed misinterpretation of the pre-existence and pre-eminence of the Church with respect to the faithful, which derives from the accentuation of institutional, power-based aspects. The specularity of juridical situations leads, on the other hand, to the careful identification of the rights of other members of the faithful, the rights of minor communities, and the rights of the Institution. In an ontological and realist perspective, the obligation (*id quod alteri debetur*) appears as the necessary involvement of others in the integration of the juridical good. Ecclesial obligations are not configured in function of the established order, but in light of the attribution of salvific goods to the *christifideles*.

PAROLE CHIAVE: Doveri fondamentali del fedele, logica e struttura dell'obbligatorietà ecclesiale, diritto costituzionale canonico.

KEYWORDS: Fundamental Obligations of the Faithful, Logic and Structure of Ecclesial Obligatoriness, Constitutional Canon Law.

\* [delpozzo@pusc.it](mailto:delpozzo@pusc.it), Professore ordinario di Diritto Costituzionale Canonico, Pontificia Università della Santa Croce.

SOMMARIO: 1. Un approfondimento teoretico della doverosità fondamentale. – 2. La logica sottostante alla doverosità del fedele. – 3. La ‘ratio’ costitutiva degli obblighi essenziali del cristiano. – 4. L’individuazione e la configurazione delle situazioni corrispettive. – 4.1. I diritti degli altri fedeli. – 4.2. I diritti delle comunità minori. – 4.3. I diritti dell’Istituzione. – 5. I profili strutturali degli obblighi fondamentali. – 6. La promozione dei diritti sostanziali del cristiano.

#### 1. UN APPROFONDIMENTO TEORETICO DELLA DOVEROSITÀ FONDAMENTALE

NEL tentativo di approssimazione critica alla doverosità fondamentale ci pare che manchi ancora una *matura* “fondamentazione” della fattispecie. Pur appellandosi spesso ai doveri della comunione e dell’obbedienza come aspetti nevralgici della giuridicità del popolo di Dio,<sup>1</sup> difetta al momento un compiuto esame dei presupposti e della *ratio* che presiede alla condizione obbligatoria del cristiano nella comunità salvifica. L’analisi del dato normativo non è evidentemente in grado di soddisfare le esigenze e le aspettative di una costruzione scientifica e di un inquadramento complessivo.<sup>2</sup> Il limite deriva probabilmente dall’assenza di una speculazione teoretica di ampia portata e prospettiva; la canonistica attuale ha infatti una certa difficoltà ad affrontare le questioni metodologiche ed epistemologiche di carattere più profondo e radicale.<sup>3</sup> Il contributo vorrebbe perciò avviare un’analisi e una riflessione in questa direzione.

Abbiamo già dedicato una certa attenzione alla doverosità del fedele per quanto concerne le caratteristiche e l’inquadramento sistematico della figura e il senso della disputa classificatoria circa la precedenza dei diritti o

<sup>1</sup> «I doveri e i diritti più specificamente cristiani, elencati nel Codice, si riferiscono prevalentemente all’essere membro *attivo* della Chiesa. [...], premessa una dichiarazione costituzionale sull’uguaglianza, si enunciano due doveri basilari e radicali: quello della *comunione* (c.209), che può considerarsi un’essenziale condizione di vita del cristiano, e quello dell’*obbedienza* (c. 211 § 1), come fondamentale atteggiamento del *christifidelis*, non solo del laico ma anche e soprattutto dei ministri sacri. Il resto dei doveri e diritti può facilmente essere considerato come esplicitazione della radicale partecipazione alla triplice funzione di Cristo, che, come detto al c. 204, caratterizza il *christifidelis*» (R. CASTILLO LARA, *Doveri e diritti dei christifideles*, «Salesianum» 48 [1986], pp. 325-326).

<sup>2</sup> «La *doctrina canónica* está llamada ahora a seguir profundizando en la tarea de análisis y estudio de esas obligaciones y derechos. Esta tarea será de gran ayuda para los fieles, que irán formando su consciencia acerca de su estatuto jurídico en la Iglesia cada vez con más claridad; y será también de gran ayuda para las diversas instancias eclesíásticas llamadas a desarrollar normativamente y aplicar esos derechos y obligaciones de los fieles» (E. MOLANO, *Derecho constitucional canónico*, Pamplona, EUNSA, 2013, p. 179).

<sup>3</sup> Cfr. J. HERVADA, *Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico*, Pamplona, Navarra Gráfica Ediciones, 2002<sup>2</sup>, pp. 75-78.

dei doveri,<sup>4</sup> al di là della specificazione o precisazione del contenuto degli obblighi, tuttavia si è presentata a monte anche un'esigenza di maggior consapevolezza ermeneutica e chiarezza concettuale. Il presente contributo si colloca pertanto a livello teorico basilare. La ricerca insomma vuol compiere quasi un passo indietro rispetto ai precedenti apporti. La scelta di procedere a ritroso d'altronde manifesta – a nostro giudizio – la consapevolezza dell'assenza di un paradigma affidabile e sicuro e, conseguentemente, il rischio dell'insufficienza e precarietà di molte costruzioni.<sup>5</sup> L'illustrazione del cammino percorso è funzionale non tanto al rinvio e al collegamento con altri scritti ma alla motivazione e allo spirito che ha guidato l'indagine: esaminare la matrice e la peculiarità della conformazione strutturale degli obblighi del fedele.

La questione dell'anteposizione dei doveri rispetto ai diritti ci pare significativa e quasi emblematica dell'atteggiamento assunto dalla dottrina canonistica in merito all'elaborazione del sistema. La rivendicazione di autonomia e originalità del modello ecclesiale non è frutto dell'esplorazione della realtà giuridica ma dell'applicazione pregiudiziale di uno schema alternativo nel rapporto tra persona e autorità.<sup>6</sup> La preoccupazione principale pare dunque assicurare l'assetto gerarchico e i principi dell'ordine sociale più che garantire la corretta ripartizione dei beni della comunione. L'insidia principale ci pare rappresentata dunque dallo sbilanciamento istituzionale e potestativo nella configurazione delle situazioni giuridiche. Ogni chiarimento euristico non può prescindere dalla determinazione dell'essenza della giuridicità canonica. La logica e la struttura dei doveri fondamentali in pratica si collegano direttamente al concetto di diritto e ne illuminano la portata.

Nel panorama attuale dunque non si registrano solo lacune o carenze, in parte giustificate dalla novità e della difficoltà della tematica, si riscontrano

<sup>4</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *I doveri fondamentali del fedele: caratteristiche e inquadramento sistematico*, «Ius Canonicum» 59 (2019), pp. 221-259; *L'antecedenza dei diritti o dei doveri fondamentali nel sistema canonico*, «Ephemerides Iuris Canonici» 59 (2019), pp. 697-723.

<sup>5</sup> Una costruzione scientifica senza solide basi e fondamenti teoretici risulta instabile e insicura.

<sup>6</sup> Cfr. E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC; Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione*, in ID., «Ius et communio». *Scritti di diritto canonico*, a cura di G. Borgonovo, A. Cattaneo, I. Lugano-Casale Monferrato, Facoltà di Teologia di Lugano-Piemme, 1997, pp. 486-521; L. DALLA TORRE, *Diritti dell'uomo o diritti del cristiano?*, in *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV. Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6-11-X-1980 - Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht - I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV. Congresso internazionale di Diritto canonico*, eds. A. Scola, E. Corecco, N. Herzog, Fribourg-Freiburg im Breisgau-Milano, Éditions universitaires de Fribourg-Herder-Giuffrè, 1981, pp. 125-138; I. SASSANELLI, *La Costituzione e il costituzionalismo nell'ordinamento canonico. Un confronto con gli ordinamenti civili*, Canterano, Aracne, 2018, pp. 90-93.

talora anche deviazioni o equivoci concettuali che possono compromettere l'impegno dei fedeli e l'orientamento delle relazioni in seno alla comunione gerarchica. La vera sfida additata dall'evangelizzazione del mondo contemporaneo concerne probabilmente la maturazione e la responsabilità del popolo di Dio.<sup>7</sup> Fermo restando la priorità e prevalenza dell'effettivo riconoscimento e della tutela dei diritti,<sup>8</sup> riguardo alla doverosità, il problema più sentito concerne piuttosto l'esecuzione e l'adempimento del dovuto. Le prescrizioni in genere risultano largamente trascurate e inattuate.<sup>9</sup> La crisi dell'obbedienza e dell'osservanza non può essere tuttavia una remora o un ostacolo a una sistemazione più ponderata e avveduta degli obblighi fondamentali. La concreta esecuzione del dovuto non prescinde affatto dalla conoscenza e dalla sensibilità, anzi il semplice cambio di mentalità costituisce un'acquisizione non da poco. In questa linea anche un apporto teorico può contribuire alla promozione della giustizia.

## 2. LA LOGICA SOTTOSTANTE ALLA DOVEROSITÀ DEL FEDELE

Negli stessi lavori codificatori è emersa una chiara presa di posizione secondo cui: «I diritti discendono dai doveri».<sup>10</sup> In senso analogo si afferma: *Iura sunt propter officia*.<sup>11</sup> Nella dottrina si registra in pratica una diffusa percezione della dipendenza o della funzionalità dei diritti rispetto ai doveri. La dissociazione o lo sbilanciamento tra diritti e doveri ci sembra estremamente pericolosa e perniciosa perché oscura la vera radice dello statuto del fedele (la *dignitas et libertas filiorum Dei*)<sup>12</sup> e la centralità della persona nell'ordinamento canonico. Al di là di considerazioni di principio o valoriali, una supposta accentuazione obbligatoria inficia soprattutto la specularità delle situazioni giuridiche e i presupposti della logica giuridica. L'autonoma e prioritaria presentazione dei doveri stravolge e altera infatti la comprensione classica e consolidata della giuridicità. L'accezione realista del diritto (*l'ipsa res iusta*<sup>13</sup> tommasiana) si coniuga invero con l'analogo inquadramento del

<sup>7</sup> Cfr. ad es. FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, nn. 20-33 e spec. n. 102.

<sup>8</sup> «Por eso, una parte importante de esa tarea de estudio ha de ir encaminada a conseguir una mejora paulatina de los medios de protección y defensa de esos derechos en la praxis de la Iglesia» (E. MOLANO, *Derecho constitucional canónico*, cit., p. 179).

<sup>9</sup> Si può pensare ad esempio ai precetti generali della Chiesa, agli abusi liturgici e alle carenze nella disciplina del clero.

<sup>10</sup> Cfr. «Communicationes» 12 (1980), p. 78.

<sup>11</sup> «Contrairement au CIC 17, les rédacteurs du Code révisé ont délibérément placé les obligations avant les droits, en vertu du principe *iura sunt propter officia* ("les droits sont fonction des officies"). Cet ordre traduit une conception du droit selon laquelle le chrétien est une personne qui s'engage à participer de façon active à la mission de l'Église et qui reçoit les attributions nécessaires à cet effet» (D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montreal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 61).

<sup>12</sup> LG 9.

<sup>13</sup> Cfr. S. Th., II-II, q. 57, a. 1, ad 2.

dovere (*l'id quod alteri debetur*).<sup>14</sup> Diritto e dovere costituiscono in pratica due punti di vista della stessa realtà, non due concezioni alternative e divergenti dell'impostazione della relazione giuridica. L'enfasi, tipicamente civilistica e patrimonialistica, circa il vantaggio o lo svantaggio, l'attività o la passività, la positività o la negatività connessa al contenuto delle figure travisa e deforma l'entità sostanziale del fenomeno.<sup>15</sup> La scienza giuridica moderna si è spostata sempre di più sul versante soggettivo, perdendo di vista il riferimento oggettivo.<sup>16</sup> Non è casuale che questa deviazione scada frequentemente nel nominalismo, nel volontarismo e nel positivismo. Una concezione unitaria e coerente della giuridicità invece pone al centro del rapporto la bontà (tipicamente personale) dell'oggetto ed evita scompensi e dissociazioni.<sup>17</sup> La specularità (e quindi la contestualità) delle situazioni di credito e debito è dunque essenziale e costitutiva. In ambito canonico il riconoscimento della *ratio* sottostante alla doverosità pare inoltre una condizione indispensabile per rispettare la natura e il criterio di distribuzione dei beni della comunione, destinati primariamente e immediatamente ai fedeli.<sup>18</sup> La struttura e l'organizzazione ecclesiastica è funzionale e orientata alla cura pastorale e non viceversa. Un'accezione "premiale" o "punitiva" dell'essenzialità o della soggezione relativamente ai doveri fraintende la portata della comunanza e della responsabilità dei battezzati.<sup>19</sup>

Alla base della *dipendenza potestativa dei doveri* c'è frequentemente l'assor-

<sup>14</sup> S. Th., II-II, q. 66, a. 3, ad 2.

<sup>15</sup> Cfr. ad es. F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, Società editrice del Foro italiano, 1946, pp. 136-181; A. CATANIA, *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 133-155; A. LEVI, *Teoria generale del diritto*, Padova, CEDAM, 1953<sup>2</sup>, pp. 223-424.

<sup>16</sup> Cfr. anche M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano, Jaca Book, 1986, pp. 341-607; W. WALDSTEIN, *Teoria generale del diritto. Dall'antichità ad oggi*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2001, pp. 113-256.

<sup>17</sup> «Conviene sottolineare un concetto. La giustizia non consiste nel dare ad una persona una cosa perché sia sua; non consiste nel far sì che una cosa sia sua di chicchessia. Consiste nel dare a ciascuno 'il suo'. Pertanto il diritto – lo *ius* – preesiste alla giustizia. Senza *ius* o diritto preesistente non è possibile l'azione della giustizia» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia, Marcianum Press, 2007, p. 40). Poco oltre lo stesso A. chiarisce: «La giuridicità – o essenza del giuridico – sta nel diritto, nel giusto, e consiste nella relazione di dovere o debito che comporta un'esigibilità» (p. 50).

<sup>18</sup> «Per il figlio di Dio – sempre per dono gratuito e liberissimo di Dio – la partecipazione alla natura divina attraverso la grazia e la ricezione dello Spirito Santo sono cose sue, cose attribuite a lui, in definitiva, cose giuste nei confronti del ministro, costituito *pro hominibus*» (J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 17 [2005], p. 646).

<sup>19</sup> J. Hervada a proposito dei doveri fondamentali rileva: «Esigerli o configurarli come risposta ad un atto di potere è un abuso; adempierli in tale ottica significa impoverirli e smi- nuirne il significato. Il compimento dei doveri fondamentali è richiesto a cristiani che sono figli di Dio; essi sono compiuti con senso di responsabilità, di solidarietà e, quando sia il caso di obbedienza (che è anch'essa esercizio di libertà)» (*Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 104).

benza o preponderanza della *concezione istituzionale*.<sup>20</sup> L'equivoco, spesso riproposto, è la preesistenza e preminenza della Chiesa rispetto al fedele.<sup>21</sup> La compagine sociale dei battezzati sarebbe anteriore cronologicamente e ontologicamente rispetto ai cristiani. In questo tipo di ragionamento si coglie però una indebita confusione del piano storico con quello logico e metafisico.<sup>22</sup> Se è vero che non c'è fedele senza Chiesa, non può esserci neppure Chiesa senza fedeli. Una sorta di astrazione o ipostatizzazione dell'organismo comunitario conduce all'impropria spersonificazione e "smaterializzazione" dell'ente. La priorità dell'Istituzione suggerirebbe così il predominio delle esigenze collettive a scapito delle prerogative individuali. L'antecedenza e prevalenza dei doveri deriverebbe in fondo da una prospettiva gerarchica e autoritaristica, non troppo distante dall'antica "concezione per stati".<sup>23</sup> In un'ottica *personalista e realista* viceversa, la *communio hierarchica* si fonda e reclama sempre la *communio fidelium*. Non c'è evidentemente soggetto collettivo senza persone che lo integrano e lo configurano. Senza dissociare o contrapporre il profilo personale e istituzionale, popolare e gerarchico, la *condizione complessiva del fedele* costituisce dunque il *nucleo* e il *cardine* attorno a cui si struttura tutta la costituzione della Chiesa, compreso il suo apparato giurisdizionale e gerarchico. La comune matrice è chiaramente la volontà fondatale di Cristo a partire dalla individuazione e strutturazione dei suoi discepoli. Il primato della persona assorbe quindi la logica della *potestas*. I doveri non sono in definitiva in vista dell'ordine stabilito ma dell'attribuzione dei beni ai *christifideles*.<sup>24</sup> La corretta impostazione della questione aiuta tra l'altro a formare lo stile e la mentalità dei pastori e dei fedeli.

La logica sottostante alla *doverosità essenziale del fedele* è dunque la *cooperazione organica* e la *corresponsabilità missionaria* tra i battezzati.<sup>25</sup> L'essere del cristiano ha dunque un contenuto e una proiezione deontologica nei confronti dei fratelli nella fede e dell'intero Corpo mistico di Cristo. Occorre mettere

<sup>20</sup> Riteniamo che il profilo istituzionale sia imprescindibile ma non esaurisca l'azione ecclesiale.

<sup>21</sup> Cfr. *L'antecedenza dei diritti o dei doveri fondamentali nel sistema canonico*, pp. 705-713.

<sup>22</sup> L'incorporazione attuale a Cristo non può che avvenire nella fede della Chiesa, ha quindi una portata transpersonale e transgenerazionale, non significa però che possa prescindere dal fattore umano e dall'adesione personale che l'attualizza e manifesta.

<sup>23</sup> In questa prospettiva si sottolinea soprattutto il vincolo giurisdizionale e gerarchico dell'appartenenza comunitaria. Per la "concezione per stati" cfr. anche J. FORNÉS, *La noción de "status" en derecho canónico*, Pamplona, EUNSA, 1975; Id., *Status personarum*, in DGDC, VII, pp. 403-409; G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 35-49.

<sup>24</sup> Il fine del diritto non è l'ordine in quanto tale ma la giustizia; tra i due termini non si dà normalmente contrasto o contraddizione ma non bisogna confonderli o invertirli.

<sup>25</sup> Tutti i battezzati in virtù della cristoconformazione sacramentale sono partecipi dell'essere e della missione della Chiesa.

in guardia perciò da *due opposti malintesi*. Una *concezione negativa o penalizzante dei doveri* disconosce e stravolge il senso e l'afflato della comunione. Lo spirito di corpo o la solidarietà al contrario sono parti integranti ed edificanti della comunità salvifica che possono avere un riscontro intersoggettivo obbligatorio. L'aspirazione alla realizzazione dell'ordine eucaristico della carità d'altronde presuppone e reclama sempre il rispetto l'ordine sacramentale della giustizia.<sup>26</sup> L'esecuzione del dovuto dovrebbe costituire dunque una lieta e sentita incombenza. *L'esaltazione o il particolare rilievo della doverosità* per contro contrastano con la generosità e la liberalità dell'economia della salvezza. Nell'ottica neotestamentaria gli obblighi *lato sensu* religiosi esterni sono ridotti al minimo e allo stretto necessario per non rendere gravoso e odioso il cammino cristiano.<sup>27</sup> Il richiamo all'osservanza e all'obbedienza non può essere certo il criterio guida dell'azione ecclesiale. La promozione dell'iniziativa e della spontaneità del fedele non costituisce quindi un intralcio o un freno all'operatività del principio gerarchico.

### 3. LA 'RATIO' COSTITUTIVA DEGLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL CRISTIANO

Il principio di fondo che presiede l'obbligatorietà è l'attribuzione o esclusività del bene giuridico (la titolarità o assegnazione personale costituisce il nucleo e il fondamento di ogni relazione giuridica).<sup>28</sup> La necessaria precisazione consequenziale è però che l'appartenenza dei beni spirituali non comporta un'esclusione o privazione nei confronti della sfera giuridica altrui. In ambito canonico pertanto nella realizzazione della giustizia è sicuramente prevalente (anche se non esclusiva) la condivisione e l'arricchimento reciproco.<sup>29</sup> È stato giustamente sottolineato pertanto come un'impostazione soggettivistica e individualistica dei diritti snaturi e travisi la percezione delle spettanze del fedele.<sup>30</sup> Anche i *doveri*, in una comunità intrinsecamente altruistica e solidaristica, rettamente intesi, non rappresentano altro che *una forma di supporto e servizio ai fratelli o alla comunità*. La prestazione dovuta arreca in pratica un beneficio non solo ad una persona in concreto ma al

<sup>26</sup> Cfr. J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 629-658, spec. pp. 652-658; G. LAJOLO, *Indole liturgica del diritto canonico*, in *La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso internazionale di diritto canonico, Roma, 14-19 gennaio 1970*, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 843-860.

<sup>27</sup> Cfr. *S. Th.*, I-II, q. 107, a. 4.

<sup>28</sup> La relazione di debito, in cui consiste la giuridicità (proprio per il necessario requisito dell'alterità), presuppone un vincolo di attribuzione o spettanza che lega il titolare alla cosa oggetto della prestazione (relazione di dominio o di *suitas*).

<sup>29</sup> I beni della comunione (parola di Dio, sacramenti e servizio della carità) sono tipicamente spirituali.

<sup>30</sup> Cfr. G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2007, p. 67.

corpo sociale nel suo insieme (compreso *in primis* lo stesso agente). La violazione del giusto implica viceversa una sottrazione o un danno al patrimonio comune. L'adempimento dei doveri del cristiano non costituisce pertanto una restrizione o minorazione della sfera giuridica del singolo ma una *dimostrazione della cooperazione organica e della responsabilità collettiva* presente nel popolo di Dio.<sup>31</sup>

Al di là della vigenza del principio del bene comune, estensibile anche ad altre realtà istituzionali,<sup>32</sup> la *doverosità del fedele* si atteggia comunque in maniera *caratteristica e peculiare* nella comunione ecclesiale. L'*impronta altruistica e solidaristica*, cui si accennava, infatti non rappresenta una sorta di afflato ideale e utopistico al tema giuridico (un auspicabile approccio "buonista" e filantropico), è connaturato all'assetto stesso della *communio fraterna*: non si può conseguire il dovuto prescindendo dal bene dei fratelli.<sup>33</sup> L'utilità o il vantaggio individuale è intimamente legato alla salute dell'intero Corpo. La fraternità è allora strutturante e costitutiva delle relazioni intersoggettive ecclesiali.<sup>34</sup> L'altro o, piuttosto, il prossimo si inserisce "a pieno titolo" nel piano di salvezza trascendente. I *rapporti di debito* (personali o istituzionali) esprimono e attualizzano il *vincolo di interdipendenza e coesione* che è alla base del popolo di Dio.<sup>35</sup> L'incremento della proiezione sociale tra i battezzati quindi non è solo, per così dire, estensivo e quantitativo (in ragione della prevalenza dei beni spirituali e della sensibilità aggregativa), ma intensivo e qualitativo, modula e conforma la realizzazione della giustizia. Come il potere o la potestà si configurano secondo la diaconia o il servizio,<sup>36</sup> l'obbligo rappresenta il contributo o l'apporto richiesto al bene altrui e/o comune. La comunità salvifica ha insomma una dinamica propria e originale, non stravolge però i principi della giuridicità. Il *suum ius* resta tale ancorché non esista una sorta di appropriazione o possesso del patrimonio salvifico; prevale decisamente il *nostrum* in quanto ricchezza o eredità condivisa e parte-

<sup>31</sup> L'ordine della carità tra l'altro spesso si sovrappone o integra quello della giustizia. L'obbedienza della fede e dell'amore sovente spinge a ricercare spontaneamente come venire incontro alle pretese e alle esigenze degli altri.

<sup>32</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 2004, pp. 89-92; C. CARDONA, *La metafisica del bien común*, Madrid, Rialp, 1966.

<sup>33</sup> L'altruismo è intrinseco e connaturato all'agire del cristiano e non estrinseco e valoriale.

<sup>34</sup> Distinguendo sempre la giustizia dalla carità, la solidarietà dei battezzati non rappresenta solo un richiamo ideale e programmatico.

<sup>35</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Roma, EDUSC, 2018, pp. 33-35; G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., pp. 20-27; J. R. VILLAR, *Pueblo de Dios*, in DGDC, VI, pp. 657-662.

<sup>36</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983.

cipata.<sup>37</sup> L'impegno "aggiuntivo" sta allora nel tener conto prioritariamente delle esigenze e occorrenze degli altri fedeli e, in generale, della Chiesa. Il *carattere trascendente e transpersonale* della comunità si impone sulla pretesa del singolo.<sup>38</sup> L'orizzonte giuridico si proietta quindi su un piano più ampio e profondo. Va da sé che l'esecuzione dei doveri fondamentali è normalmente compresa nella benevola e spontanea soddisfazione della giustizia.

Anche il *rapporto tra autorità e libertà*, in cui si sostanzia buona parte del costituzionalismo secolare, assume tratti diversi e originali nella Chiesa.<sup>39</sup> A prescindere dal superamento della tensione e della dialettica spesso erroneamente supposti,<sup>40</sup> all'affermazione della priorità o prevalenza del fattore potestativo o autonomistico si sostituisce la logica della composizione e dell'integrazione reciproca. La funzione di governo e l'iniziativa personale sono complementari e convergenti nello svolgimento della missione ecclesiale.<sup>41</sup> La scienza giuridica non rappresenta d'altronde una semplice forma di intermediazione o conciliazione tra opposte e confliggenti pretese, persegue la garanzia dell'ordine sociale giusto e solidale. La Gerarchia (l'espressione canonica ben evidenzia la matrice e la *ratio* più propria dell'autorità)<sup>42</sup> assicura e custodisce la permanenza della successione apostolica (il nucleo conformativo del popolo di Dio). La strutturazione del potere non è quindi strumentale e disponibile, come nelle società politiche, ma essenziale e imprescindibile. L'organizzazione della potestà ecclesiastica è allora funzionale alla distribuzione dei beni della comunione. La necessaria presunzione di un'autorità "amica" e benevola<sup>43</sup> però non elimina l'ambito di libertà dei fe-

<sup>37</sup> Cfr. in generale C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 176-208.

<sup>38</sup> Ciò risulta particolarmente evidente nel caso della parola di Dio, ove la funzione di magistero preserva la verità e autenticità del messaggio salvifico, cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2012, pp. 32-35, 57-62.

<sup>39</sup> Cfr. *Autorità e libertà nel divenire della storia. Atti del Convegno di studio tenutosi a Roma nei giorni 23-25 maggio 1969*, a cura del Comitato cattolico docenti universitari, Bologna, il Mulino, 1971; C. BURKE, *Autorità & libertà nella Chiesa*, Milano, Ares, 1989; G. LO CASTRO, *Prefazione*, in B. SERRA, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2018, pp. XV-XVIII.

<sup>40</sup> Cfr. J. CIANCIARDO, *El conflictivismo en los derechos fundamentales*, Pamplona, EUNSA, 2000; è interessante anche l'impostazione del Simposio internazionale *Diritti fondamentali e conflitti tra diritti*, Roma, Università LUMSA, 15-16 novembre 2018.

<sup>41</sup> La supposizione dell'antiorità della funzione di governo che è alla base della «priorità logica e ontologica del dovere sul diritto», sostenuta da E. Corecco (*Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, p. 507) ci pare equivoca.

<sup>42</sup> L'espressione greca è composta da *ieròs* (sacro) e *archía* (governo).

<sup>43</sup> L'espressione "Stato amico" è utilizzata nel gergo politico per indicare l'intenzione di assecondare le aspirazioni e gli interessi dei cittadini. Nel caso della Chiesa tale notazione si deve considerare scontata e presupposta.

deli, anzi, il primato e la centralità della persona porta ad anteporre l'autonomia del battezzato all'ordine e alla disciplina ecclesiastica. Alla benevolenza della giurisdizione si associa perciò il minimalismo o la riduzione quantitativa (la limitazione numerica) e qualitativa (la comprensione e accondiscendenza circa la modalità esecutiva) dei doveri. Gli obblighi sono perciò circoscritti e ristretti all'essenziale. Nella richiesta di esecuzione si tiene poi conto delle effettive possibilità del soggetto. L'umanità dell'esigenza, senza compromettere l'oggettività del dovuto, si traduce spesso nell'indulgenza e nella tolleranza di fronte alla serietà delle difficoltà o degli ostacoli.<sup>44</sup>

#### 4. L'INDIVIDUAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DELLE SITUAZIONI CORRISPETTIVE

La precedenza logica o, comunque, la *specularità dei diritti*, comporta la necessità di individuare e precisare bene le *situazioni corrispettive*. Invertendo l'asserzione precedentemente riportata si può sostenere che "I doveri discendono o si collegano sempre ai diritti".<sup>45</sup> Occorre pertanto determinare l'entità e la portata delle spettanze e i motivi dell'opportunità della presentazione obbligatoria. Perché, in alcuni casi, è preferibile partire dai doveri o enucleare soprattutto il contenuto debitorio del rapporto giuridico? La *ratio* della scelta normativa, come già illustrato altrove,<sup>46</sup> risiede nella prospettiva di concettualizzazione assunta: se l'osservazione si concentra solo sulla giuridicità del fedele, è logico che si riconosca la composita strutturazione del relativo statuto (diritti e doveri). La formalizzazione di uno specifico statuto dell'Istituzione (i diritti della Chiesa) è difficilmente concepibile e contrasterebbe con la sensibilità costituzionale diffusa. Pare decisamente più ragionevole e proficuo accorpare soggettivamente (*ratione subiecti*) le situazioni giuridiche, partendo proprio dalla "cellula" di base dell'organismo ecclesiale. Un'impostazione unilaterale o unidirezionale della giuridicità (l'esclusivo riconoscimento formale dei diritti, con la supposizione implicita dei relativi doveri) rischia inoltre di oscurare la bilateralità e la reciprocità che costituisce una necessaria premessa della relazionalità interpersonale e fomentare

<sup>44</sup> Cfr. G. P. MONTINI, *Il diritto canonico dalla A alla Z. Impossibilium nulla obligatio L'impossibile non obbliga*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 10 (1997), pp. 456-477.

<sup>45</sup> Con molta lungimiranza e apertura il prof. J. Hervada, contesta che, pur potendosi rapportare il sistema giuridico a un sistema di doveri («El sistema jurídico como sistema de deberes»), il diritto sia una conseguenza del dovere e afferma: «El centro de la actividad jurídica y del sistema jurídico es el derecho. Sin él no se entiende la justicia». Poco dopo prosegue: «Por eso resulta inexacto decir que el sistema jurídico es primariamente un sistema de deberes, aunque resulta correcto afirmar que se manifiesta como tal» (*Lecciones propedéuticas de Filosofía del derecho*, Pamplona, EUNSA, 2002, pp. 246-248).

<sup>46</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *L'antecedenza dei diritti o dei doveri fondamentali nel sistema canonico*, pp. 717-720.

un indebito atteggiamento rivendicativo e autoritaristico-individualistico.<sup>47</sup> Il richiamo pure dei doveri salvaguarda invece (non ideologicamente ma sostanzialmente) la concezione cooperativa e collaborativa della convivenza civile e l'impronta solidaristica e comunitaria tipica dell'ordinamento canonico. Il profilo debitorio (proprio per la maggior preoccupazione garantista) inoltre talora delinea o circoscrive meglio il rapporto giuridico.<sup>48</sup>

#### 4. 1. *I diritti degli altri fedeli*

I doveri essenziali del cristiano possono riguardare anzitutto le *spettanze degli altri fedeli*. Il carattere di attribuzione *erga omnes* dei diritti fondamentali implica che esista un obbligo generalizzato di salvaguardia e osservanza.<sup>49</sup> I principali doveri sanciti positivamente concernono il rapporto con l'autorità o il governo.<sup>50</sup> Il riferimento prevalente all'Istituzione o alla Gerarchia nella configurazione dei doveri non deve però far perdere di vista l'importanza anche degli obblighi personali. L'autonomia e la libertà del fedele trova infatti un riscontro proprio nell'attenzione e considerazione prestata, oltre che dai pastori, dagli altri membri della comunità.<sup>51</sup> Si tratta normalmente di riconoscere e promuovere i valori umani e cristiani che fondano la convivenza ecclesiale.<sup>52</sup> La difesa della verità, della buona fama, dell'intimità, del pluralismo, ad esempio, hanno sicuramente un riscontro istituzionale ma riguardano *in primis* l'impegno personale e le relazioni della giustizia commutativa.<sup>53</sup> La percezione della bilateralità o della reciprocità delle situazioni giuridiche secondo un principio di uguaglianza tra l'altro aiuta la formazione e la responsabilità della *communio fidelium*. Il fatto che i rapporti

<sup>47</sup> In assenza di una condivisa e matura svolta culturale, una presentazione impostata esclusivamente sui diritti rischia di essere fraintesa e distorta.

<sup>48</sup> Si pensi ad esempio al contenuto dei cann. 212 § 3 e 843, riguardo al diritto-dovere di opinione pubblica e al dovere di amministrazione dei sacramenti.

<sup>49</sup> Cfr. ad es. S. GHERRO, *Diritto canonico. Nozioni e riflessioni (diritto costituzionale)*, Padova, CEDAM, 2011, pp. 274-276, V. PARLATO, *I diritti del fedele nell'ordinamento canonico*, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 11-14.

<sup>50</sup> Cfr. cann. 209, 210, 211, 212 § 1.

<sup>51</sup> Nella sfera pubblica il rapporto tra ordine e la libertà dà maggior rilievo alla determinazione del soggetto: «Ogni qual volta non ci siano questi diritti correlativi, il dovere sociale sarà soltanto morale – con riferimento cioè al fine ultimo della persona obbligata –, essendo giuridicamente un diritto di libertà» (G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., p. 72). L'autonomia in pratica riguarda anche gli aspetti che fuoriescono da un'espressa regolamentazione.

<sup>52</sup> I c.d. diritti umani sono rilevanti in ambito canonico e, al di là di ogni riscontro legale, possono considerarsi impliciti nel sistema; cfr. anche M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, cit., pp. 213-244 (I diritti umani nell'ordinamento canonico); J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 138-140.

<sup>53</sup> Cfr. cann. 220, 227, 748. La difficile azionabilità non significa che tali spettanze non siano vincolanti intersoggettivamente.

scambievoli siano improntati alla cordialità e alla fraternità non è chiaramente un ostacolo o un disincentivo all'apprezzamento della doverosità di molte condotte.<sup>54</sup> La vitalità dello statuto del fedele (in buona parte legato alla spontaneità o naturalezza dell'esecuzione di ciò che è giusto) dipende dall'attenzione e sensibilità nei confronti della sfera giuridica altrui presente scientemente o, almeno, virtualmente nel popolo di Dio.

#### 4. 2. *I diritti delle comunità minori*

Una questione ulteriore in sede d'inquadramento concettuale, peraltro discutibile, concerne l'esistenza anche di diritti collettivi o, per così dire, associativi. I soggetti collettivi (le associazioni o, più in generale, le comunità non giurisdizionali) sono una realtà considerevole e assai significativa nella vita della Chiesa. La garanzia e la protezione del carisma sembra avere una portata che trascende la consistenza e l'agire della singola persona.<sup>55</sup> Il dubbio riguarda allora l'entità della fattispecie: si tratta di una modulazione o riflesso dei diritti individuali oppure di un'autonoma categoria? L'applicazione del principio di sussidiarietà indurrebbe a supporre anche *in Ecclesia* l'esistenza di corpi intermedi e di specifici enti carismatici transpersonali.<sup>56</sup> I diritti cumulativi di un gruppo definito (abituamente canonicamente riconosciuto) non rappresentano solo un'esplicitazione indiretta o una particolare forma di esercizio degli stessi diritti del fedele, connessa alla relativa sfera di autonomia e decisione, ma una specifica attribuzione ad un soggetto autonomo e distinto meritevole *quo talis* di tutela giuridica.<sup>57</sup> Al di là dell'individuazione di un ideale *tertius genus*, l'importante è non sminuire o mortificare indebitamente la valenza dei fenomeni aggregativi. La partecipazione, l'opinione pubblica, la petizione possono dichiaratamente avvenire

<sup>54</sup> La carità rappresenta un "valore aggiunto" corroborante il senso della giustizia. In generale cfr. R. M. PIZZORNI, *Giustizia e carità*, Roma, Città nuova, 1980.

<sup>55</sup> Cfr. ad es. P. A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in *I diritti fondamentali del fedele. A vent'anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano, LEV, 2004, pp. 115-173 (spec. pp. 131-143); P. LOMBARDÍA, *Rilevanza dei carismi personali nell'ordinamento canonico*, «Il diritto ecclesiastico» 80/1 (1969), pp. 3-21; L. GEROSA, *Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul "carisma originario" dei nuovi movimenti ecclesiali*, Milano, Jaca Book, 1989.

<sup>56</sup> Cfr. I ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant (Principium v. De applicando principio subsidiariorum in Ecclesia)*, 7 ottobre 1967, «Communicationes» 1 (1969), pp. 80-82; è opportuno comunque richiamare la precisazione contenuta in GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores gregis*, 16 ottobre 2003, n. 56.

<sup>57</sup> Per un inquadramento cfr. anche F. S. REA, *Interessi diffusi e Ordinamento canonico. Le posizioni giuridica meta-individuali tra assorbimento del Civis nelle formazioni sociali e Spannung ontologico del Christifidelis nella realtà comunitaria della Chiesa*, Napoli, Turisma, 2018, spec. pp. 521-827.

in maniera individuale o collettiva,<sup>58</sup> ciò che più rileva però è la salvaguardia della spiritualità, dell'effettiva autonomia statutaria e gestionale e dell'adeguata cura pastorale per custodire e sostenere la vitalità della comunità.<sup>59</sup> In questo fronte, la rivendicazione delle spettanze e delle prerogative evidentemente riguarda soprattutto i rapporti istituzionali e l'intervento dell'autorità. In seno alle comunità minori tuttavia s'innesta anche un fascio di diritti derivanti dalla coesione aggregativa e dal vincolo di appartenenza.<sup>60</sup> I doveri pertanto possono concernere anche il rispetto della missione carismatica, dell'organizzazione interna e della funzione direttiva da parte dei singoli fedeli (soprattutto componenti della comunità, ma non solo).

#### 4. 3. *I diritti dell'Istituzione*

Il principale riscontro dei doveri fondamentali è costituito dai *diritti della Chiesa in quanto istituzione*. I diritti dell'Istituzione rappresentano quasi il "prototipo" della figura. Gli obblighi essenziali infatti suggellano l'inserimento del fedele in un corpo sociale organicamente strutturato e la dipendenza costitutiva dall'ordine gerarchico. Occorre precisare subito che tra il criterio di riferimento personale e istituzionale non si dà contrapposizione o contrasto ma continuità e convergenza. La Chiesa è infatti depositaria e amministratrice del patrimonio salvifico. La mediazione ecclesiale assicura proprio l'autenticità e integrità dei beni della comunione. La struttura organizzativa o giurisdizionale è dunque direttamente funzionale all'evangelizzazione e alla cura pastorale.<sup>61</sup> Il soggetto istituzionale, senza per questo sminuire la discrezionalità e la previdenza che caratterizzano ogni forma di governo,<sup>62</sup> funge quindi da centro di imputazione e rappresentazione degli interessi comuni. Il concorso richiesto in fondo non è che il *fattivo riconosci-*

<sup>58</sup> Cfr. ad es. cann. 212 §§ 2-3 secondo l'interpretazione comune e costante (D. CENALMOR, *Comentario c. 212*, in *Comentario exegetico al Código de Dercho Canónico*, coord. y dir. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, II/1, Pamplona, EUNSA, 2002, pp. 85-90).

<sup>59</sup> Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 154-155.

<sup>60</sup> Nelle comunità minori un aspetto delicato può essere il rispetto della libertà interna e l'eventuale abuso di potere e di coscienza.

<sup>61</sup> «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita" [...]» (FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, n. 27). Cfr. anche M. DEL POZZO, *Salus animarum*, in DGDC, VII, pp. 134-139.

<sup>62</sup> Cfr. in generale *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2017; I. ZUANAZZI, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2005.

mento della condizione attiva dei battezzati.<sup>63</sup> I diritti della Chiesa coincidono con i diritti della comunione (di tutti e di ciascuno) in quanto manifestati, disposti e disciplinati gerarchicamente. La fonte comunque non è riconducibile tanto all'autorità costituita quanto alla stessa costituzione divina, storicamente determinata e attuata (anche attraverso il fattore e le scelte umane). L'interesse generale trova pertanto identificazione e protezione attraverso il governo istituzionale. L'esercizio del potere ecclesiastico non deve essere inteso dunque come una forma di controllo e sopraffazione ma come una misura di garanzia e rispetto dei singoli.

##### 5. I PROFILI STRUTTURALI DEGLI OBBLIGHI FONDAMENTALI

Illustrati la logica e le situazioni corrispettive, bisogna esaminare ora l'atteggiarsi della figura, la *strutturazione dei doveri primari*. Interessa individuare soprattutto la *natura della relazione in giustizia*. L'impostazione dell'impegno del cristiano invero discende o si collega strettamente alle caratteristiche della generalità e della primarietà<sup>64</sup> (ne rappresenta un corollario o una deduzione), esplicitando peraltro la *singolarità e peculiarità del contesto canonico*.

Conviene anzitutto ribadire la *diversità di presupposti tra la costituzionalità civile e canonica*.<sup>65</sup> Nei sistemi secolari il riferimento, in genere piuttosto contenuto, ai doveri, indica il necessario concorso dei singoli al bene comune e le basi della convivenza civile. L'autorità costituita definisce e completa con la discrezionalità dell'azione politica le esigenze primarie. Non c'è un'interiorità o immanenza tra il cittadino e lo Stato ma una rappresentanza o un vincolo funzionale. Nella Chiesa, il *principio istituzionale* comporta una *capacità deliberativa e una disponibilità molto più ristretta* da parte dell'autorità. Gli *obblighi* inoltre, al di là dell'orientamento altruistico e solidaristico dell'ordinamento, sono *intrinseci e conformativi dell'appartenenza ecclesiale*.

Per quanto concerne l'assetto strutturale, il timore principale consiste nello scadere in una nozione idealistica e formalistica del rapporto, abbastanza diffusa e insinuante. Una previsione generale e astratta dei doveri rischia soprattutto di sviare dalla comprensione della radice del fenomeno. Gli obblighi, come ripetutamente evidenziato, delineano una prospettiva essenziale della relazione di giustizia: il vincolo o lo scambio intersoggettivo in

<sup>63</sup> Cfr. A. LONGHITANO, *Battesimo e soggettività giuridica*, in A. LONGHITANO, G. FELICIANI, V. DE PAOLIS, L. GUTIERREZ, S. BERLINGÒ, S. PETTINATO, *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, Bologna, EDB, 1989, pp. 5-7. L'adempimento del dovuto costituisce un importante fattore d'identità del cristiano.

<sup>64</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *I doveri fondamentali del fedele: caratteristiche e inquadramento sistematico*, pp. 14-16.

<sup>65</sup> Si tratta del principio naturale e convenzionale o del principio istituzionale o gerarchico, cfr. anche I. SASSANELLI, *La Costituzione e il costituzionalismo nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 73-109.

ordine alla realizzazione dell'altrui titolarità (non c'è diritto senza dovere). Il dovere indica allora la prospettiva da cui si guarda la relazione giuridica, la prestazione necessaria a soddisfare il diritto (*dare, facere, non facere*). L'evidenziazione o accentuazione del "lato passivo" normalmente mira a far comprendere che l'individuo (e a maggior ragione il fedele) non si trova in una condizione di rivendicazione e pretesa assoluta e senza remore, deve partecipare e contribuire al bene comune. L'adempimento del dovere non può essere concepito però come un generico e indeterminato presupposto o premessa dell'esercizio dei diritti, secondo una logica premiale o retributiva,<sup>66</sup> è la situazione correlativa ad una specifica spettanza. I doveri non esistono dunque in teoria, si manifestano nella concretezza dell'attribuzione del dovuto. In un'ottica realista e sostanziale l'*obligatio* appare dunque come il necessario concorso altrui all'integrazione del bene. Il bene giuridico è dunque sempre frutto di un impegno relazionale e interpersonale (quantomeno di salvaguardia e rispetto).<sup>67</sup> L'*ipsa res iusta* e l'*id quod alteri debetur* coincidono nel porre al centro dell'attenzione la cosa; la seconda espressione, ancorché forse meno incisiva, esplicita meglio l'orientamento della giustizia. Il debito o il dovuto sono sinonimi "esplicativi" del giusto.

Considerando gli obblighi essenziali del cristiano interessa però chiarire il contenuto dell'*obligatorietà nella realtà ecclesiale*. Lo schema e la mentalità del "diritto soggettivo", tanto radicata nella scienza giuridica contemporanea, spesso influenza e condiziona anche l'approccio canonico. La giuridicità si appunta allora sulla facoltà e sulla pretesa soggettiva anziché sull'oggettività del rapporto.<sup>68</sup> L'autonomia o l'astrazione dei diritti o dei doveri ne sono una triste dimostrazione. La questione dell'anteposizione dei doveri premia una concezione istituzionale e impositiva.<sup>69</sup> La scienza giuridica, proprio per la praticità che l'informa, non può chiaramente essere completamente avulsa dal riscontro dell'efficacia. L'aspetto formale e procedimentale tuttavia non possono assumere un ruolo ermeneutico esclusivo o preponderante. Orbene, l'*obligatorietà*, l'*esigibilità* e la *coercibilità* descrivono *sfere di progressiva attuazione del giusto*. L'adequata tutela giudiziaria e la possibile

<sup>66</sup> La dignità del fedele non dipende dalla sua condotta o dai meriti. Molte volte logicamente esistono condizioni o requisiti per l'esercizio dei diritti.

<sup>67</sup> La sensibilità moderna per la dimensione relazionale dell'esistenza dovrebbe portare ad avvalorare sempre più il senso e la portata della giustizia nella pacifica e armonica convivenza (l'*opus iustitiae pax*, desunto da *Is* 32,17, ha più trascendenza di quanto sembri).

<sup>68</sup> Cfr. T. SOL, *La notion de droit subiectif chez Villey et Hervada*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 323-344; M. VILLEY, *La genèse du droit suiectif chez Guillaume d'Occam*, «Archives de philosophie du droit» 9 (1964), pp. 103 ss.; ID., *La formazione del pensiero giuridico moderno*, pp. 207-224, 555-579.

<sup>69</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *L'antecedenza dei diritti o dei doveri fondamentali nel sistema canonico*, pp. 713-717.

esecuzione coattiva di ciò che è dovuto sono mezzi e risorse utili ma non indispensabili per la consistenza della giustizia. Il *nucleo essenziale della doverosità* è rappresentato dunque dall'*obbligatorietà giuridica* (la conoscenza della vincolatività secondo giustizia della condotta dovuta). L'eventuale carenza o imperfezione della configurazione o degli strumenti legali non compromette la natura doverosa della condotta. Fermo restando il fatto che è difficile scindere completamente il diritto dall'azione giudiziaria,<sup>70</sup> la logica della pretesa attiva o passiva svia dalla percezione della bilateralità e dell'incidenza del rapporto sullo stesso bene giuridico.<sup>71</sup> La coercizione non è di per sé un elemento costitutivo del diritto.<sup>72</sup> A maggior ragione in un ordinamento spiccatamente morale e trascendente la semplice dichiarazione del dovuto è già una indicazione vincolante e inderogabile. Il significativo richiamo alla coscienza dei fedeli facilita, come riferito, la spontaneità e immediatezza dell'esecuzione del debito, senza dover ricorrere a sanzioni o imposizioni esterne. Anche l'esigibilità è un fattore successivo e derivato dall'obbligatorietà. Gli obblighi fondamentali rappresentano pertanto *l'apporto giuridico (generale e basilare) al bene comune ecclesiale* richiesto a ciascuno.<sup>73</sup>

Un ultimo spunto riguarda la *portata della doverosità fondamentale*. Lo spirito e il senso dell'adempimento degli obblighi sono una derivazione o esplicazione del rilievo precedente circa i diritti della Chiesa. Il realismo giuridico induce a determinare ed evidenziare sempre la titolarità e la misura della situazione contraria: senza diritti non si comprende il contenuto dei doveri.<sup>74</sup> I diritti fondamentali istituzionali danno luogo a doveri fondamentali di rispetto e salvaguardia del patrimonio comune.<sup>75</sup> La richiesta o la rivendicazione autoritativa non esprime dunque una forma di appropriazione individuale ed esclusiva ma un mezzo per assicurare la coesione e la cooperazione sociale. Il beneficio ridonda quindi a vantaggio dell'agente e non del destinatario, ciò vale in assoluto per i beni spirituali (si pensi alla preghiera, alla formazione, alla penitenza, ecc.), ma ha un riscontro anche per quelli materiali (ed es. contributi, assistenza, ecc.). Mentre per i beni materiali la distribuzione o ripartizione implica una sottrazione o diminuzione per il singolo,

<sup>70</sup> In generale si applica il principio: *Quodlibet ius actione munitur* (cfr. can. 1491).

<sup>71</sup> In una visione completa del fenomeno giuridico si tratta di riconoscere il contributo perfetto dell'*ordo rationis* negli scambi sociali.

<sup>72</sup> Cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 184-186, ove si distingue tra validità ed efficacia.

<sup>73</sup> Cfr. *supra* rif. nt. 64.

<sup>74</sup> L'ermeneutica giuridica ricerca "perché" e "in che misura" un bene è effettivamente dovuto al soggetto.

<sup>75</sup> I diritti fondamentali personali danno luogo ovviamente a conseguenti obblighi generalizzati e diffusi di tutti gli altri fedeli, si pensi ad es. al rispetto della buona fama o della riservatezza, ciò non toglie che anche l'autorità ecclesiastica nella sua azione sia tenuta a rispettare e garantire tali spettanze.

la partecipazione o condivisione dei beni spirituali comporta una crescita o arricchimento per sé e per gli altri.<sup>76</sup> Orbene i beni ecclesiali sono direttamente o indirettamente spirituali, non a caso sono animati e ispirati dalla carità soprannaturale.<sup>77</sup> I doveri del fedele rientrano quindi in questa logica di collaborazione e responsabilità condivisa. Le *obligationes fundamentalia*, soprattutto in assenza di un valido apparato coattivo, sollecitano e stimolano la maturazione dell'incorporazione vitale e feconda nella compagine ecclesiale.<sup>78</sup> Sta di fatto che il profilo debitorio non aggrava o appesantisce la condizione dei cristiani, garantisce e tutela i principi della comunione.<sup>79</sup> Nel caso dei diritti è pacifico l'accrescimento o l'incremento della sfera giuridica del titolare. Anche i doveri tuttavia non comportano sostanzialmente una diminuzione o limitazione delle prerogative dei battezzati ma una realizzazione della loro aggregazione e adesione di fede; non ha senso pertanto presentarli, secondo gli schemi della teoria generale civilistica, come situazioni passive o svantaggiose.

#### 6. LA PROMOZIONE DEI DIRITTI SOSTANZIALI DEL CRISTIANO

L'intitolazione del paragrafo non è una svista o un controsenso ma l'esplicitazione, forse un po' estrema e provocatoria, della conclusione del ragionamento: per comprendere appieno i doveri bisogna guardare ai diritti o piuttosto ai beni dedotti.<sup>80</sup> A fronte della frequente enfattizzazione dei doveri del cristiano conviene ribadire che i diritti non sono una minaccia o un attentato per l'ordine gerarchico.<sup>81</sup> Il riconoscimento delle spettanze personali e istituzionali contiene infatti automaticamente quello dei rispettivi obblighi. Non è casuale che la nozione di diritto giunga a compendiare spesso analogicamente anche tutta la scienza giuridica o il sistema normativo. In un'ottica giusrealista l'operazione principale comunque consiste nel ricostruire non tanto le situazioni giuridiche isolatamente ma la valenza *sub specie iusti* della cosa o del bene considerato nella sua trama o complesso di relazioni inter-

<sup>76</sup> Cfr. C. CARDONA, *La metafisica del bien común*, cit., pp. 71-75.

<sup>77</sup> La spiritualità e soprannaturalità del fine agisce nella configurazione degli obblighi. Anche le prestazioni monetarie, di servizio o assistenziali (che potrebbero esser circoscritte all'orizzonte umano e naturale) mirano a manifestare e far crescere l'amore di Dio.

<sup>78</sup> È indicativa la stessa previsione di pene medicinali o censure (cfr. cann. 1331-1335) che non ha un riscontro negli ordinamenti statuali.

<sup>79</sup> I sistemi secolari civilistici sono improntati ad una regolazione prevalentemente economicistica; fermo restando la divergente ottica, un istituto che può lontanamente evocare la *ratio* dell'impronta ecclesiastica sarebbe rappresentata dal condominio: i fedeli sono una sorta di comproprietari del patrimonio ecclesiale.

<sup>80</sup> Il dover essere si collega alla pienezza di essere e all'intrinseca esigenza del patrimonio salvifico.

<sup>81</sup> Cfr. il ns., *Lo statuto del fedele cardine del sistema ecclesiale*, «Ius Ecclesiae» 31 (2019), pp. 589-610.

sogettive.<sup>82</sup> L'accentuazione o l'esclusività del riferimento agli *iura fidelium* richiederebbe una svolta non trascurabile di cultura e di mentalità cui la canonistica e in generale l'ambiente ecclesiale non sembrano ancora preparati. Per la maturazione di un paradigma comune e condiviso ci sembra che restino ancora da esplorare meglio a livello teoretico generale il contenuto dell'obbligatorietà giuridica e della fundamentalità *in Ecclesia*. Ci limitiamo perciò a segnalare quasi come indicazioni di percorso tre accenni legati alla *circoscrizione*, alla *formalizzazione* e alla *essenzialità* della doverosità canonica.

Spicca in primo luogo la *congenita limitazione dell'obbligatorietà ecclesiale*, parafrasando un noto detto si può asserire che *onera non sunt multiplicanda sine necessitate*.<sup>83</sup> Il problema non riguarda tanto una specie di opzione programmatica tra il *massimalismo* o il *minimalismo obbligatorio* quanto il cogliere la radice e la portata della obbligatorietà ecclesiale. La liberalità della legge evangelica ha condotto alla riduzione o diminuzione dei comandi o delle ingiunzioni, le prescrizioni oltretutto non dovrebbero rendere odiosa o pesante l'adesione e conformazione al piano divino.<sup>84</sup> In presenza dell'antigiuridismo o, forse, attualmente, dell'agiuridicità piuttosto diffusa,<sup>85</sup> che porta a prescindere e superare l'elemento giuridico nell'azione in senso lato pastorale (senza giustizia si sconfina inevitabilmente nell'ingannevole pastoralismo),<sup>86</sup> la giuridicità non può trasformarsi per reazione in una sorta di pangiuridismo di ritorno (tutta la socialità ecclesiale avrebbe rilevanza *sub specie iusti*). Nella determinazione dei doveri fondamentali bisogna pertanto circoscrivere bene la natura della prestazione.<sup>87</sup> Un'estensione e generalizzazione impropria del debito conduce di fatto all'impoverimento della giustizia e allo svuotamento del controllo.

Per quanto concerne la *formalizzazione dei doveri* conviene richiamare l'importanza del riferimento ontologico e sostanziale alla bontà del dovuto. Una deriva della modernità giuridica secolare, non esente dall'impostazione volontarista e positivista imperante, consiste nella riduzione del diritto e dell'apparato normativo al formalismo enunciativo e dichiarativo. Al di là

<sup>82</sup> Astrarre o isolare una singola situazione rischia di oscurare o falsare la percezione dell'integralità del bene.

<sup>83</sup> Si richiama il noto aforisma scolastico-occamista: *entia non sunt multiplicanda sine necessitate*.

<sup>84</sup> Cfr. *S. Th.*, I-II, q. 107, a. 4.

<sup>85</sup> L'antigiuridismo è la cosciente contrarietà e opposizione nei confronti del fattore giuridico, che tarperebbe lo spirito del Vangelo (al di là di deviazioni ereticali, l'impostazione era motivata anche da una reazione all'ipertrofia precedente, il c.d. giuridismo). L'agiuridicità, che ci sembra oggi imperante, sarebbe invece la più inconsapevole detrazione o svalutazione dell'apporto giuridico nella pienezza e perfezione del bene.

<sup>86</sup> Cfr. anche BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009.

<sup>87</sup> Cfr. S. COTTA, *Perché il diritto*, Brescia, La scuola, 1983, pp. 105-117; J. HERVADA, *Cos'è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 91-100.

dell'orientamento dell'impostazione sistematica,<sup>88</sup> in ambito canonico occorre pertanto scongiurare il rischio di svuotare il senso dell'attribuzione con mere affermazioni dottrinali o di principio. A prescindere dalla differenza di approcci e sensibilità, la dottrina è abbastanza concorde nel riconoscere *natura primaria o costituzionale* agli *iura et obligationes fidelium*.<sup>89</sup> La ricezione della scienza costituzionale, al di là dei profili epistemologici e metodologici, implica soprattutto l'ammissione, non sempre colta lucidamente, dell'intrinseca graduazione nella giuridicità canonica. L'enucleazione degli obblighi comporta quindi *suapte natura* l'accoglimento (almeno implicito) della *prevalenza e congruenza ordinamentale*.<sup>90</sup> I doveri fondamentali si impongono e prevalgono su altri obblighi secondari. L'intero sistema si modula e conforma secondo lo statuto del fedele.<sup>91</sup> Il discernimento tra ciò che è primario e basilare e ciò che è secondario o derivato non solo appare decisivo ma implica pure una progressione e convergenza interpretativa. L'eccessivo dettaglio e l'analiticità descrittiva contrastano patentemente con l'universalità e generalità tipica dei doveri fondamentali. L'essenzialità tuttavia non si traduce nella approssimazione o genericità della previsione e nella mera indicazione di principi informativi o indirizzi d'azione.<sup>92</sup> Bisognerebbe pertanto seguire anche un'impostazione conforme e rispondente alla tecnica costituzionale.<sup>93</sup>

<sup>88</sup> Individuando correttamente il criterio di concettualizzazione (realista), l'ordinamento potrebbe essere indifferentemente concepito come un sistema di diritti o un sistema di doveri.

<sup>89</sup> Cfr. ad es. O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano, Vita e Pensiero, 2003, pp. 105-117; P. A. BONNET, *De omnium christifidelium obligationibus et iuribus* (cann. 208-223), in P. A. BONNET, G. GHIRLANDA, *De christifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consociationibus*, Roma, Pontificia Universitas Gregoriana, 1983, pp. 19-52; G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., pp. 67-68; J. LÓPEZ DE GOICOECHEA ZABALA, *¿Derechos fundamentales en la Iglesia?*, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pp. 135-190.

<sup>90</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 30-34, 226-229; ID., *Panoramica dell'insegnamento attuale del diritto costituzionale canonico e delle scelte ermeneutico-sistematiche nella logica della codificazione*, in corso di pubblicazione, spec. § 5.2.

<sup>91</sup> Più della superiorità o preponderanza comparativa, si tratta quindi di un'armonizzazione e coerenza razionale e regolativa.

<sup>92</sup> «Riguardo ai diritti fondamentali bisogna distinguere tre profili che spesso restano confusi: i diritti propriamente detti, i principi informativi e gli interessi giuridicamente proteggibili e protetti. I diritti propriamente detti sono costituiti dai beni dovuti secondo giustizia» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 93). Riteniamo che convenga riferirsi sempre all'accezione in senso proprio.

<sup>93</sup> Il limite derivante dall'omologazione codiciale, oltre all'aspetto formale (la mancanza di una gerarchia delle fonti), è l'appiattimento del contenuto normativo. Osservava conclusivamente in maniera secca e perentoria P. La Terra: «Considerato ciò, l'attuale loro collocazione [dei doveri-diritti fondamentali] all'interno del CIC, per le motivazioni addotte in precedenza, è da ritenersi inadeguata ed inefficace, sia in riferimento alla loro natura e al

L'essenzialità della doverosità comunque non riguarda tanto la modalità del riconoscimento quanto l'incidenza del debito. Il principale nemico del "buon diritto"<sup>94</sup> è rappresentato proprio dalla concezione funzionale e strumentale della giuridicità, intesa come un semplice mezzo per raggiungere un fine e non come un *bene in sé perfettivo dell'identità della persona e dell'autenticità dei rapporti sociali*.<sup>95</sup> L'univocità del diritto nella Chiesa non stravolge o snatura la *ratio* delle spettanze, la proietta nell'orizzonte spirituale e trascendente del cristiano (la dimensione di giustizia dei beni salvifici). La concezione idealistica (e in parte ideologica) della giustizia l'allontana invece dal suo fondamento interpersonale e reale. La "cultura dei doveri", di cui tanto c'è bisogno attualmente, lungi dal doverismo e dal senso di responsabilità legato al clericalismo e all'autoritarismo del passato, implica il riconoscimento dell'unità, verità, bontà e bellezza del compimento del dovuto.<sup>96</sup> La maturazione e "uscita" della giustizia non sta certo nel piegare la realtà e la razionalità all'individualismo e al soggettivismo ma nell'elevare e coniugare la soggettività con l'oggettività del giusto.<sup>97</sup> La corresponsabilità e la condivisione dei fedeli non a caso sono le espressioni e le garanzie più chiare della vitalità della comunità ecclesiale.<sup>98</sup>

#### BIBLIOGRAFIA

BONNET P. A., *De omnium christifidelium obligationibus et iuribus* (cann. 208-223), in P. A. BONNET, G. GHIRLANDA, *De christifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consecrationibus*, Roma, Pontificia Universitas Gregoriana, 1983, pp. 19-52.

loro valore, sia per i fini che essa si propone: è in fondo, come aver montato ed esposto un quadro di Caravaggio in una cornice a giorno...» (*Doveri-diritti fondamentali dei fedeli e Lex Ecclesiae fundamentalis. La formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli nei progetti di LEF fino al Codice di diritto canonico del 1983*, Ragusa, CI.DI.BI., 1995, p. 97).

<sup>94</sup> Per "buon diritto" (a rigore ogni aggettivo risulta superfluo e ridondante) intendiamo la corretta percezione della dimensione di giustizia della realtà, prendendo le distanze dalla deformazione volontaristica e normativistica che spesso ha contaminato il pensiero giuridico moderno.

<sup>95</sup> «De acuerdo con esto, la actividad jurídica o actuación conforme a justicia, lo que en definitiva supone la vida social desarrollada conforme a la justicia y al derecho, non es una actividad individualista y egoísta, centrada en el uso y reivindicación del derecho subjetivo, sino una vida social abierta a los demás, altruista, que mira a que cada uno tenga lo suyo –lo que le corresponde por la dignidad de su persona y la leyes de la sociedad– y esté en el legítimo uso y disfrute de su derecho» (J. HERVADA, *Lecciones propedéuticas de Filosofía del derecho*, cit., p. 248).

<sup>96</sup> È quello che in altro contesto abbiamo chiamato l'"arricchimento trascendentale" del bene giuridico, cfr. M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 171-176.

<sup>97</sup> Il "giusto" indica tanto ciò che è giusto tanto chi è giusto. Fermo restando la priorità dell'aspetto oggettivo, il vero miglioramento sta nella coincidenza dei due profili.

<sup>98</sup> La crescita del servizio nel governo e della responsabilità nel popolo cristiano sono una sentita e congiunta aspirazione chiaramente delineata dal Concilio Vaticano II.

- BONNET P. A., *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in *I diritti fondamentali del fedele. A vent'anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano, LEV, 2004, pp. 115-173.
- CARDONA C., *La metafisica del bien común*, Madrid, Rialp, 1966.
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, Società editrice del Foro italiano, 1946.
- CASTILLO LARA R., *Doveri e diritti dei christifideles*, «Salesianum» 48 (1986), pp. 307-329.
- CATANIA A., *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 1998.
- CENALMOR D., *Comentario c. 212*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, coord. y dir. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, II/1, Pamplona, EUNSA, 2002, pp. 85-90.
- CIANCIARDO J., *El conflictivismo en los derechos fundamentales*, Pamplona, EUNSA, 2000.
- COMITATO CATTOLICO DOCENTI UNIVERSITARI (a cura del), *Autorità e libertà nel divenire della storia. Atti del Convegno di studio tenutosi a Roma nei giorni 23-25 maggio 1969*, Bologna, il Mulino, 1971.
- CORECCO E., *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC; Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Aspetti metodologici della questione*, in ID., «*Ius et communio*». *Scritti di diritto canonico*, a cura di G. Borgonovo, A. Cattaneo, I, Lugano-Casale Monferrato, Facoltà di Teologia di Lugano-Piemme, 1997, pp. 486-521.
- COTTA S., *Perché il diritto*, Brescia, La Scuola, 1983.
- DALLA TORRE L., *Diritti dell'uomo o diritti del cristiano?*, in *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV. Congrès international de droit canonique, Fribourg (Suisse), 6-11-X-1980 - Die Grundrechte des Christen in Kirche und Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen Kongresses für Kirchenrecht - I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV. Congresso internazionale di Diritto canonico*, eds. A. Scola, E. Corecco, N. Herzog, Fribourg-Freiburg im Breisgau-Milano, Éditions universitaires de Fribourg-Herder- Giuffrè, 1981, pp. 125-138.
- DEL POZZO M., *I doveri fondamentali del fedele: caratteristiche e inquadramento sistematico*, «*Ius Canonicum*» 59 (2019), pp. 221-259.
- DEL POZZO M., *L'antecedenza dei diritti o dei doveri fondamentali nel sistema canonico*, «*Ephemerides Iuris Canonici*» 59 (2019), pp. 697-723.
- DEL POZZO M., *Lo statuto del fedele cardine del sistema ecclesiale*, «*Ius Ecclesiae*» 31 (2019), pp. 589-610.
- DEL POZZO M., *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Roma, EDUSC, 2018.
- DEL POZZO M., *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2013.
- DEL POZZO M., *Salus animarum*, in DGDC, VII, pp. 134-139.
- DEL POZZO M., *Panoramica dell'insegnamento attuale del diritto costituzionale canonico e delle scelte ermeneutico-sistematiche nella logica della codificazione*, in corso di pubblicazione.
- ERRÁZURIZ M. C. J., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2012.

- ERRÁZURIZ M. C. J., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2000.
- FORNÉS J., *La noción de "status" en derecho canónico*, Pamplona, EUNSA, 1975.
- FORNÉS J., *Status personarum*, in DGDC, VII, pp. 403-409.
- FUMAGALLI CARULLI O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano, Vita e Pensiero, 2003.
- GEROSA L., *Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul "carisma originario" dei nuovi movimenti ecclesiali*, Milano, Jaca Book, 1989.
- GHERRO S., *Diritto canonico. Nozioni e riflessioni (diritto costituzionale)*, Padova, CEDAM, 2011.
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Milano, Glossa, 2017.
- HERVADA J., *Cos'è il diritto? La moderna risposta del realismo giuridico*, Roma, EDUSC, 2013.
- HERVADA J., *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia, Marcianum Press, 2007.
- HERVADA J., *Le radici sacramentali del diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 629-658.
- HERVADA J., *Lecciones propedéuticas de Filosofía del derecho*, Pamplona, EUNSA, 2002.
- HERVADA J., *Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico*, Pamplona, Navarra Gráfica Ediciones, 2002<sup>2</sup>.
- HERVADA J., *Introduzione critica al diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1990.
- HERVADA J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989.
- INCITTI G., *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2007.
- LA TERRA P., *Doveri-diritti fondamentali dei fedeli e Lex Ecclesiae fundamentalis. La formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli nei progetti di LEF fino al Codice di diritto canonico del 1983*, Ragusa, CI.DI.BI., 1995.
- LAJOLO G., *Indole liturgica del diritto canonico*, in *La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso internazionale di diritto canonico*, Roma, 14-19 gennaio 1970, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 843-860.
- LE TOURNEAU D., *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montreal, Wilson & Lafleur, 2011.
- LEVI A., *Teoria generale del diritto*, Padova, CEDAM, 1953<sup>2</sup>.
- LO CASTRO G., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1985.
- LO CASTRO G., *Prefazione*, in B. SERRA, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2018.
- LOMBARDÍA P., *Rilevanza dei carismi personali nell'ordinamento canonico*, «Il diritto ecclesiastico» 80/I (1969), pp. 3-21.
- LONGHITANO A., *Battesimo e soggettività giuridica*, in A. LONGHITANO, G. FELICIANI, V. DE PAOLIS, L. GUTIERREZ, S. BERLINGÒ, S. PETTINATO, *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, Bologna, EDB, 1989.
- LÓPEZ DE GOICOECHEA ZABALA J., *¿Derechos fundamentales en la Iglesia?*, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2016.

- MOLANO E., *Derecho constitucional canónico*, Pamplona, EUNSA, 2013.
- MONTINI G. P., *Il diritto canonico dalla A alla Z. Impossibilium nulla obligatio L'impossibile non obbliga*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 10 (1997), pp. 456-477.
- PARLATO V., *I diritti del fedele nell'ordinamento canonico*, Torino, Giappichelli, 1998.
- PIZZORNI R. M., *Giustizia e carità*, Roma, Città nuova, 1980.
- PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 2004.
- REA F. S., *Interessi diffusi e Ordinamento canonico. Le posizioni giuridica meta-individuali tra assorbimento del Civis nelle formazioni sociali e Spannung ontologico del Christifidelis nella realtà comunitaria della Chiesa*, Napoli, Turisma, 2018.
- SASSANELLI I., *La Costituzione e il costituzionalismo nell'ordinamento canonico. Un confronto con gli ordinamenti civili*, Canterano, Aracne, 2018.
- SOL T., *La notion de droit subiectif chez Villey et Hervada*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 323-344.
- VILLAR J. R., *Pueblo de Dios*, in DGDC, VI, pp. 657-662.
- VILLEY M., *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano, Jaca Book, 1986.
- VILLEY M., *La genèse du droit suiectif chez Guillaume d'Occam*, «Archives de philosophie du droit» 9 (1964), pp. 103 ss.
- WALDSTEIN W., *Teoria generale del diritto. Dall'antichità ad oggi*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2001.
- ZUANAZZI I., *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2005.